

Interrogazione n. 1355

presentata in data 31 ottobre 2024

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Casini, Bora, Carancini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi, Vitri

Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. – Rilievi Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per le Marche

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che:

- il Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. (CAAP S.p.A.), costituito nel 1982 e partecipato al 33,87% dalla Regione Marche, ha per oggetto “la costruzione e gestione del centro agroalimentare all’ingrosso di San Benedetto del Tronto, nonché di altri centri all’ingrosso comprese strutture di trasformazione e lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento e all’utilizzo di tali strutture”;
- con DGR n. 1101 del 25/09/2017 - e ancor prima con la DGR n. 1211/2012 e con l’adozione del piano di razionalizzazione ex l. n. 190/2014 - la Giunta regionale disponeva di procedere all’alienazione del Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. in quanto “nessuna delle attività svolte dalla società rientrava in quelle previste dal D. Lgs. n. 175/2016”;
- con DGR n. 1179 del 3/10/2019 la Giunta regionale deliberava di dare mandato all’Avvocatura regionale per esperire azione di responsabilità ed ogni altra azione comunque necessaria per la tutela dei diritti dell’Amministrazione regionale nei confronti della società e dei suoi amministratori;
- si legge nella stessa, *“In conclusione, posto che la determinazione dismissiva della partecipazione regionale nel C.A.A.P. S.p.A. è da valutarsi come irreversibile, perché conseguente ad un obbligo di legge e tenuto conto di quanto sopra riportato, sono ravvisabili i presupposti per agire anche giudizialmente, a salvaguardia del valore della suddetta quota”*;

Ritenuto che:

- nell’attuale legislatura, con Deliberazione legislativa n. 51 approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29/12/2021 (l.r. n. 1/2022), la partecipazione della Regione Marche al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. veniva *“dichiarata strategica rispetto alle finalità istituzionali della medesima Regione Marche per il settore agro-alimentare regionale”* e *“il mantenimento della partecipazione della Regione Marche al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A.”* veniva *“ritenuto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Marche medesima”* (cfr. art. 4);
- con DGR n. 1686 del 30/12/2021 *“DLgs. n. 175/2016 e smi – art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Ricognizione 2020”*, la Giunta regionale stabiliva di mantenere la partecipazione nel Centro Agroalimentare Piceno S.p.A e deliberava, altresì, di revocare la DGR n. 1179/2019 *“Disciplina relativa alle procedure di dismissione delle quote azionarie ex artt. 10 e 24 comma 5 D.lgs. 175/2016 del Centro Agroalimentare Piceno – Società per azioni. Mandato all’Avvocatura regionale per azioni di responsabilità ed ogni altra azione comunque necessaria per la tutela dei diritti dell’amministrazione regionale nei confronti della società e dei suoi amministratori attuali e passati”*;
- il mantenimento della partecipazione nel CAAP S.p.A. risulta confermato dall’attuale Giunta regionale anche successivamente e, da ultimo, con la DGR n. 1969/23;

Preso atto che:

- *“La partecipazione regionale nel CAAP s.p.a. è stata oggetto di attenta analisi” da parte della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per le Marche nel corso degli ultimi giudizi di parificazione in occasione dei quali ha sollevato “molteplici profili di criticità con particolare riguardo all’insussistenza delle condizioni legittimanti il mantenimento della partecipazione, da un lato, e al mantenimento di un organo amministrativo pluripersonale, dall’altro”;*

- in particolare, come risulta dalla Deliberazione annessa alla decisione di parificazione del Rendiconto generale della Regione Marche 2023 (Udienza 26/9/24), la Sezione ha osservato che *“l’attività della società non rientra tra quelle indicate dall’art. 4 del TUSP ed il mantenimento della partecipazione nel CAAP s.p.a. si pone in contrasto con l’art. 20, comma 2, lettere a) e d) del TUSP: sembrano, quindi, non sussistere le condizioni legittimanti il mantenimento della partecipazione anche in considerazione del fatto che la dichiarazione, con legge, della strategicità di una partecipazione non può diventare, in nessun caso, il parametro che assorbe ogni altra valutazione che l’Ente è chiamato a condurre in merito alla sostanziale adeguatezza della scelta di continuare o meno a detenere quote di partecipazione. Va rimarcata, inoltre, la necessità di garantire il rispetto del vincolo di scopo e del vincolo di attività di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016 (...). Tale necessità si ravvisa anche in considerazione del mancato rispetto del limite di fatturato di cui all’art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP.”;*

- la Sezione ha, inoltre, ribadito *“come la revoca della precedente determinazione di dismettere la quota non sia fondata su adeguati presupposti giustificativi né nell’orizzonte tracciato dal d.lgs. n. 175/2016 e, in particolare, dal relativo art. 20, né sotto il profilo della ragionevolezza e della convenienza della scelta e, dunque, nell’ottica del principio del buon andamento della P.A.”;*

- addirittura, rileva la Sezione: *“In tal senso, la revoca, così deliberata dalla Regione, sembra un provvedimento abnorme che, a distanza di molto tempo dal recesso e dalle descritte iniziative volte alla dismissione della partecipazione, rischia di tradursi sostanzialmente nella rinuncia ad agire a tutela del credito corrispondente al valore della propria quota di liquidazione.”;*

- non solo, *“La determinazione di revoca, nei modi e nei termini in cui è stata adottata appare comunque in contrasto con le basilari regole del procedimento amministrativo, poiché, senza peraltro neppure fornire una motivazione ispirata a ragioni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, punterebbe a rimuovere dall’ordinamento anche atti, quali il recesso, con effetti già esauriti (e attratti, altresì, nell’orbita dell’ordinamento civilistico), tanto che la Regione aveva già deciso di agire al fine di ottenere la liquidazione della propria quota (cfr. del. n. 114/2022/PARI).”;*

- si osserva, inoltre, che la *“l.r. n. 1/2022 non è che, di fatto, una “legge provvedimento” che afferma, in astratto, la strategicità di un organismo rispetto al quale, invece, la partecipazione regionale sembra rimanere disancorata dalle norme del TUSP.”;* (cfr. Sintesi e Conclusioni - Udienza 26/09/2024);

Preso, altresì, atto che:

- secondo la Sezione, permangono criticità anche sul versante della *governance*: per la decisione dell’Amministrazione regionale di considerare a controllo pubblico il CAAP spa senza *“offrire alcuna valutazione a supporto della decisione tanto più che non sembrano essere intervenute, medio tempore, situazioni modificative dell’assetto societario e/o dello statuto, ancor più se si considera che l’assemblea dei soci del 29 giugno 2020, aveva escluso che il CAAP s.p.a. ricadesse ‘nell’ambito di applicazione della cd. Legge Madia’ (cfr. C. conti, Sez. reg. contr. Marche, del. n. 120/2021/PARI).”;* per il mancato adeguamento alle previsioni di cui agli artt. 11 e 26 del TUSP rilevando che *“l’attuale organo amministrativo è composto da tre membri laddove, invece, il testo unico prevede che “L’organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma,*

da un amministratore unico” e che “lo statuto non contiene alcuna delle previsioni prescritte dall’art. 11, comma 4 e comma 9 del TUSP”.

Per quanto sopra premesso,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente, per sapere:

- se e quali provvedimenti si intendano adottare per superare i molteplici profili di criticità sollevati, in occasione degli ultimi giudizi di parificazione, dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per le Marche in relazione alla partecipazione della Regione Marche nel Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A.;
- se non si ritenga di impartire le necessarie disposizioni per uniformarsi alle decisioni della Corte dei Conti.